

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2187/89 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 luglio 1989**

che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° luglio 1988 e che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee con effetto al 1° gennaio 1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE<sup>(4)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 3982/88 non aveva potuto prendere in considerazione l'aumento effettivo delle retribuzioni della funzione pubblica italiana; che le cifre sono ora disponibili; che è pertanto opportuno rettificare di conseguenza gli importi di cui al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88;

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1988 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee; che occorre adeguare i coefficienti correttivi applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1989, nonché al 16 novembre 1988, per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato;

considerando che l'Istituto statistico delle Comunità europee ha operato verifiche concernenti il livello del costo della vita in Spagna, in Grecia e in Portogallo; che queste verifiche hanno evidenziato dei divari rispetto ai livelli attuali dei coefficienti correttivi; che quindi i coefficienti correttivi applicabili in tali paesi devono essere rettificati,

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.